

**ATTI PARLAMENTARI**  
**XIII LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. CXVIII**  
**n. 2**

## **RELAZIONE**

**SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE  
RELATIVE AL LAVORO DEI DETENUTI**

**(ANNO 1997)**

*(Articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296)*

**Presentata dal Ministro di grazia e giustizia**  
**(FLICK)**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 15 luglio 1998**

---

PAGINA BIANCA



# *Ministero di Grazia e Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO IV  
DIVISIONE III - "TRATTAMENTO E LAVORO"

Prot. n. 549872/10

Roma, 25 GIU. 1998

ALL'UFFICIO DEL CONTROLLO  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

OGGETTO: Relazione inerente all'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti ex art. 20, comma 11, dell'ordinamento penitenziario - Anno 1997.

Nel corso dell'anno 1997 il lavoro penitenziario ha continuato ad essere fortemente condizionato dagli ormai consueti problemi derivanti dalla inadeguatezza dei fondi che annualmente vengono stanziati per tale settore con la legge finanziaria e dalla scarsa presenza del mondo imprenditoriale all'interno del carcere.

Permane, quindi, la difficoltà di aumentare i posti di lavoro all'interno del circuito penitenziario e di allestire lavorazioni di tipo industriale presso gli istituti di nuova costruzione, mentre prosegue - sia pure gradualmente - l'opera di adeguamento delle officine già esistenti alla normativa antinfortunistica di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Al 31/12/97, su una popolazione detenuta di 48.209 unità, sono addette al lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria solamente 10.033 persone con una percentuale del 20,81% sui presenti, a fronte del 21,57% del 31/12/96.

Le lavorazioni penitenziarie funzionanti al 31/12/97 sono 86 rispetto alle 89 del 31/12/96 ed i detenuti impiegati alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria in attività di tipo industriale o agricolo sono 909, mentre 729 unità sono addette alla manutenzione ordinaria del fabbricato; i rimanenti sono addetti a lavori domestici o non qualificati, che non consentono l'acquisizione di professionalità spendibili sul mercato del lavoro.

Al 31/12/97 il numero dei detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria (semiliberi, ammessi al lavoro all'esterno, lavoranti a domicilio, ecc.) è di 1.677 unità, rispetto alle 1.746 del 31/12/96.

Permangono, inoltre, difficoltà nell'affidamento della direzione tecnica delle lavorazioni penitenziarie a persone estranee all'Amministrazione ai sensi dell'art. 20 bis O.P..

Tali difficoltà sono dovute sia all'esiguità delle risorse finanziarie disponibili, sia a problemi nel collegamento con gli uffici che operano sul territorio in materia di lavoro, artigianato, ecc., necessario per l'individuazione di personale specializzato cui affidare le lavorazioni e per la determinazione del relativo compenso.

Dinanzi a tali problematiche l'Amministrazione Penitenziaria, nell'intento di assicurare al maggior numero di detenuti possibile il lavoro intramurario, continua ad utilizzare - per le attività che non richiedono particolare qualificazione - gli istituti del part-time e del lavoro a tempo determinato.

Per quanto concerne la presenza degli imprenditori all'interno del carcere, l'attuale normativa in materia di lavoro penitenziario, equiparando quasi completamente la mercede dei detenuti alle retribuzioni dei lavoratori liberi, ha reso non appetibile la manodopera detenuta, notoriamente meno qualificata e

meno produttiva di quella reperibile sul libero mercato, cosicchè l'istituzione di lavorazioni organizzate e gestite da imprese pubbliche o private, rimane un'ipotesi di difficile attuazione. L'Amministrazione tuttavia si è impegnata, nel corso dell'anno, a promuovere l'allestimento di lavorazioni intramurarie da parte di terzi mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali vengono regolati per via pattizia i rispettivi obblighi.

Attualmente sono le cooperative sociali i soggetti che assumono più facilmente persone condannate, perchè incentivate dalla legge 381/91, la quale prevede degli sgravi contributivi a favore delle cooperative che assumono almeno il 30% di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate, tra cui rientrano i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Tuttavia, sulla base della normativa ora richiamata le cooperative sono incentivate ad assumere esclusivamente soggetti che beneficiano delle misure previste dal titolo I°, capo VI°, dell'ordinamento penitenziario, in quanto nel concetto di persona svantaggiata non rientrano i detenuti ristretti all'interno degli istituti di pena.

Si rende, quindi, necessario in primo luogo, estendere il concetto di persona svantaggiata - e le relative agevolazioni fiscali - anche ai soggetti detenuti che non fruiscono di misure alternative alla detenzione, facilitandone così l'avviamento al lavoro; in secondo luogo, prevedere sgravi contributivi a favore delle imprese che utilizzano manodopera detenuta. D'altra parte tale esigenza è stata più volte segnalata nelle sedi opportune, ma non recepita.

Al riguardo, si fa presente che in questi giorni è in discussione al Senato il disegno di legge n. 3157, d'iniziativa del Sen. Smuraglia ed altri, recante: "Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario". L'Amministrazione Penitenziaria,

poi, ha anche inoltrato la proposta di estensione del concetto di persona svantaggiata ai detenuti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale dovrebbe averla inserita nei provvedimenti attuativi del "Pacchetto Treu".

Si fa presente, infine, che - a seguito di intese tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Ministero del lavoro e della previdenza sociale - nel decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 "è stata introdotta la possibilità di impiegare lavoratori detenuti in attività di pubblica utilità, quali, ad esempio, la tutela dell'ambiente.

Al riguardo, il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stanno verificando la possibilità di impiegare in lavori socialmente utili circa 400 detenuti.

IL DIRETTORE GENERALE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

*Cons. Paolo Mancuso*

